

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2550)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1967 (V. Stampato n. 4549)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1967*

Ulteriore finanziamento della collaborazione tecnica bilaterale
con i Paesi in via di sviluppo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1594, ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1963, n. 1513, è fornita, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1967, per un ammontare di lire 500.000.000.

All'onere predetto si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967,

concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

È abrogato l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1963, n. 1513, contenente norme d'attuazione della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, sulla collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.